

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 735

“Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”

giugno 2008
n. 11



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 735

“Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”

giugno 2008

n. 11

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA	15
Articolo 1 <i>(Disposizioni in materia di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a.)</i>	
Scheda di lettura.....	17
L'evoluzione dell'assetto di Alitalia spa	21
Articolo 2 <i>(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 4, comma 1 <i>(Proroga del termine di conferimento di incarichi dirigenziali nella struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 4, comma 2 <i>(Differimento dell'applicazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 4, comma 3 <i>(Differimento e proroga di termini)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 4, comma 4 <i>(Rinvio dell'entrata in vigore di norme sulla limitazione alla guida di autoveicoli da parte di neopatentati)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 4, comma 5 <i>(Differimento e proroga di termini)</i>	
Scheda di lettura.....	63

Articolo 4, comma 6 <i>(Proroga di termine relativo ad ARCUS S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 4, comma 7 <i>(Differimento e proroga di termini)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 4, comma 8 <i>(Differimento dell'operatività dell'abrogazione di disposizioni in materia assicurativa)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 4, comma 9 <i>(Proroga di termine in materia universitaria e scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	73
TESTO A FRONTE	77
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia fiscale)</i>	
Comma 7	79
Comma 8	81
Articolo 4 <i>(Differimento e proroga di termini)</i>	
Comma 4	91
Comma 5	93
Comma 7	95
Comma 8	97

Premessa

Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno ed in tale giorno è entrato in vigore, ai sensi del suo art. 5.

Sempre il 3 giugno il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato (A.S. 735), ove è stato assegnato alla 6^a Commissione in sede referente, previ pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 7^a, 8^a, 10^a, 11^a e 12^a.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni in materia di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a.)

L'**articolo 1** reca disposizioni sulla procedura di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella compagnia aerea Alitalia.

Articolo 2

(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)

L'**articolo 2** stabilisce le modalità procedurali da seguire per poter beneficiare del credito di imposta riservato alle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle "aree svantaggiate" del Mezzogiorno (c.d. *Visco-Sud*).

Si tende ad evitare automatismi nella fruizione del credito di imposta, subordinandone il godimento al rispetto di vincoli procedurali e di massimali di risorse disponibili.

Le modalità di accesso al credito di imposta in questione sono basate sulla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate di un apposito formulario, in modo da "prenotare" il diritto alla fruizione della misura agevolativa.

La disciplina procedurale diverge a seconda che il credito di imposta abbia ad oggetto progetti di investimento avviati o meno prima del 3 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto).

Altresì, per i progetti di investimento non ancora avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, la "prenotazione" del diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva a quella relativa ai progetti già avviati.

Inoltre, sempre con riguardo ai progetti non ancora avviati alla data del 3 giugno 2008, la fruizione della misura agevolativa è possibile nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al trenta per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la parte residua, nell'anno successivo.

Articolo 3

(Disposizioni in materia fiscale)

L'**articolo 3, commi da 1 a 6**, reca la proroga, per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e degli intermediari abilitati, di alcune tipologie di dichiarazioni dei redditi.

Il **comma 1** proroga, per l'anno 2008, dal 31 maggio al 10 luglio il termine entro il quale i CAF-dipendenti oppure i professionisti abilitati nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale possono effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate attraverso il modello 730.

Il **comma 2** proroga, per il solo anno 2008, dal 31 maggio al 10 luglio il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la dichiarazione a mezzo del 770 semplificato.

Il **comma 3** proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, da parte dei soggetti passivi IRES.

Il **comma 4** proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte di società di persone e di soggetti equiparati, delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza il 29 settembre 2008 o anteriormente.

Il **comma 5** proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le persone fisiche sono tenute a presentare le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008. Resta pertanto fermo il termine del 30 giugno entro il quale presentare la dichiarazione in forma cartacea, con inoltro tramite sportello bancario o postale.

Il **comma 6** proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono presentare in via telematica la dichiarazione IRAP.

Il **comma 7** introduce un nuovo comma nella legge finanziaria per il 2008, al fine di agevolare le operazioni di rimborso fiscale dei crediti relativi alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all'imposta sul reddito delle società.

Il **comma 8** abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. *decreto Bersani-Visco*). Tali commi concernono: la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi ad oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi; la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti. Conseguentemente, viene disposta altresì l'abrogazione del regolamento attuativo emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.

Articolo 4

(Differimento e proroga di termini)

Il **comma 1** proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 per il conferimento, nella struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, di incarichi di livello dirigenziale generale.

Il **comma 2** prevede che alcune norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 81 è entrato in vigore il 15 maggio 2008 (ad eccezione di alcune disposizioni).

Le norme del D.Lgs. n. 81 oggetto del presente differimento sono l'art. 18, comma 1, lettera *r*), e l'art. 41, comma 3, lettera *a*); essi riguardano, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative a infortuni sul lavoro e le visite mediche.

Il **comma 3** differisce al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione dei regolamenti riguardanti la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani" di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008. Tali regolamenti devono essere emanati ai fini della razionalizzazione o soppressione di enti, tra cui figura la suddetta Fondazione.

Il **comma 4** rinvia ulteriormente (dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della norma sulla limitazione alla guida di autoveicoli da parte dei neopatentati.

Il **comma 5** differisce il termine per l'applicazione di una norma del codice dei contratti recante abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del codice stesso.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie per l'applicazione delle norme che consentono l'utilizzazione delle risorse stanziare per incentivare interventi a favore dei beni e attività, in relazione alla quota degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e al funzionamento della società ARCUS S.p.A.

Il **comma 7** reca la proroga del termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività non consentite.

Il **comma 8** differisce di un anno (dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009) l'operatività dell'abrogazione delle disposizioni in materia assicurativa superate dall'entrata in vigore (1° gennaio 2006) del d. lgs. n. 209 del 2005 (*Codice delle assicurazioni private*).

Il **comma 9** dispone il differimento all'anno accademico 2009-2010 dell'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, concernenti, rispettivamente, la valorizzazione della qualità del percorso scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi universitari a numero programmato e le certificazioni dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici e nell'esame di Stato.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a.)

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi

informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

L'articolo 1 reca disposizioni sulla procedura di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella compagnia aerea Alitalia.

Le disposizioni in commento sono in vigore dal 3 giugno 2008. Contemporaneamente sono in vigore altre disposizioni sulla medesima compagnia, contenute nei seguenti decreti-legge anch'essi in corso di conversione alla Camere:

- 80/2008¹ (in vigore dal 24 aprile 2008) che autorizza l'erogazione della somma di 300 milioni di euro ad Alitalia, con successiva restituzione, maggiorata da interessi, entro il minor termine fra la cessione della partecipazione azionaria dello Stato e il 31 dicembre 2008;
- articolo 4 del decreto-legge 93/2008² (in vigore dal 29 maggio 2008) che consente l'utilizzo della predetta somma per far fronte alle perdite che comportino una riduzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

Per accorpate in un unico provvedimento le norme in questione, il Governo, in sede di esame presso la Camera dei deputati del decreto-legge 80/2008, ha presentato un'apposita proposta emendativa, approvata da quel ramo del Parlamento il 5 giugno 2008, che ingloba anche, nello stesso identico testo, l'articolo 1 del decreto-legge in commento; tale articolo, quindi, potrebbe essere soppresso qualora il decreto-legge 80/2008 fosse approvato e trasmesso al Senato della Repubblica per l'approvazione definitiva.

L'11 giugno 2008 la Commissione Ue esaminerà la proposta di apertura di un'inchiesta formale sui predetti 300 milioni di euro erogati dallo Stato ad Alitalia, in ordine alla loro possibile configurazione quale aiuto di Stato non autorizzato.

Il comma 1 contiene una deroga alle disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 332/1994³ onde:

- consentire al Consiglio dei Ministri di individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a. promuovano:
 - in esclusiva;
 - per conto terzi ovvero anche in proprio:
 - la presentazione di un'offerta:
 - indirizzata all'azionista o alla società;
 - finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a. entro un determinato termine.

Il richiamato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 332/1994, prevede che l'alienazione delle partecipazioni dello Stato in società per azioni è effettuata con modalità:

¹ "Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo"; approvato dal Senato della Repubblica il 21 maggio 2008, atto n. 4 (si veda il dossier del Servizio studi n. 2) ed in corso di esame presso la Camera dei deputati, atto n. 1094 A/R.

² "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"; in corso di conversione presso la Camera dei deputati, atto n. 1185.

³ Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

- trasparenti e non discriminatorie;
- finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali;
- preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Il comma 2 consente al soggetto interessato alla presentazione dell'offerta di acquisto, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

Il comma 3 esenta:

- le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta;
- nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto interessato alla presentazione e la effettiva presentazione dell'offerta;
- dagli obblighi informativi di cui al decreto-legislativo 58/1998.⁴

Il citato decreto legislativo disciplina le regole degli intermediari finanziari (il soggetto incaricato di promuovere la presentazione dell'offerta) e delle società commerciali, in particolare qualora quotate in borsa, come nel caso di specie Alitalia.

Il comma 4 esenta le successive determinazioni (assunte con delibera del Consiglio dei Ministri) in ordine:

- alla cessione del controllo;
- alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione;
- alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società
- dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge 289/2002⁵.

La predetta deroga è condizionata:

- all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- al prioritario riguardo della salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata.

Il citato articolo 80, comma 7, della legge 289/2002 stabilisce che il prezzo dei titoli nelle alienazioni delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato

⁴ Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

⁵ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

e degli enti pubblici sia determinato con riferimento al valore di mercato nel momento dell'alienazione, tenendo conto anche dell'esigenza di incentivarne la domanda.

In particolare la disposizione del comma 7 richiama le alienazioni delle partecipazioni di cui al citato decreto-legge 332/1994 e stabilisce che qualora i relativi titoli siano negoziati in mercati regolamentati, il valore dei titoli sia fissato:

- facendo riferimento al valore dei titoli sui mercati finanziari nel momento dell'alienazione;
- tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda dei titoli stessi.

La congruità di tale valore, che può essere inferiore al prezzo al quale si sono completate le offerte precedenti, e anche - come sembrerebbe doversi dedurre dalla necessità incentivare la domanda al fine di assicurare il buon esito dell'operazione - al valore della quotazione di borsa del periodo di riferimento, deve essere attestata da un consulente finanziario, anche coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

Il comma 5 consente l'estensione (ma senza oneri aggiuntivi) anche oltre il termine originariamente previsto, degli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia, al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa.

La parte motiva del decreto-legge considera Alitalia il vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali.

La necessità delle ampie deroghe illustrate ai principi ed alle regole di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato, nonché a quelle che assicurano il funzionamento dei mercati finanziari è motivata:

- dal negativo esito della procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;
- dal negativo esito del successivo processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- dall'aggravarsi della situazione finanziaria di Alitalia manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008.

Il comunicato stampa della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) su Alitalia del 3 giugno 2008, avvisa che la commissione ha preso in esame la vicenda Alitalia e si coordinerà con Borsa Italiana per valutare l'ipotesi di una sospensione dalle negoziazioni del titolo Alitalia, quando il decreto-legge in esame fosse stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il medesimo 3 giugno 2008). Da allora il titolo è stato effettivamente sospeso.

La relazione tecnica che accompagna il decreto-legge recita che la disposizione di cui all'articolo 1 non comporta oneri aggiuntivi e, pertanto, non necessita di copertura finanziaria.

L'evoluzione dell'assetto di Alitalia spa

Alitalia s.p.a. è la compagnia di navigazione aerea di bandiera che ha per oggetto l'esercizio di linee aeree per il trasporto di persone, di merci e della posta.

Il Gruppo Alitalia è composto da 11 società. In Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, sono concentrate le attività tipiche di una compagnia aerea, e quelle ad esse più strettamente connesse: le operazioni di volo e di terra, il marketing e le strategie di business, le vendite. Ad Alitalia Servizi, società del Gruppo operativa dal 1° maggio 2005, fanno capo le attività di supporto: manutenzione, servizi aeroportuali, servizi informatici e di telecomunicazioni. Le prestazioni che Alitalia Servizi fornisce ad Alitalia sono regolate da specifici contratti, a garanzia della qualità del prodotto finale offerto alla clientela.

Il pacchetto azionario del Gruppo Alitalia, con riferimento alle partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del stesso capitale sociale, risulta attualmente così costituito:

- Ministero dell'economia e delle finanze 49,90%
- Walter Capital Management LLP 8,19%
- Newton Investment Management Ltd 4,22%

Sin dalla costituzione - avvenuta nel 1946 - la Compagnia è stata concessionaria dei servizi di trasporto aereo di linea. La maggioranza delle azioni societarie, detenuta dallo Stato per il tramite dell'I.R.I., vigilato all'epoca dal Ministero delle finanze, è stata in seguito trasferita al Ministero delle partecipazioni statali e nel 1963 nuovamente all'I.R.I..

La legge finanziaria per il 1997 ha disposto all'articolo 2, comma 192, l'abrogazione delle disposizioni legislative relative, tra l'altro, all'obbligo dell'I.R.I. s.p.a. di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo. La norma ha previsto anche l'obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento, prima della cessione della quota azionaria di maggioranza, il relativo piano industriale, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel luglio 1997 la Commissione Europea ha approvato il primo piano di ristrutturazione dell'Alitalia che prevedeva una ricapitalizzazione per 3.000 miliardi di lire, successivamente ridotti a 2.750 miliardi di lire (1,42 miliardi di euro), da erogare in tre tranches. In quell'occasione, grazie al miglioramento gestionale registrato dalla società, l'I.R.I. riuscì a strutturare un'operazione aperta anche ad azionisti terzi. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 4, della legge 194/1998 ha autorizzato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo partecipate in maggioranza dall'I.R.I. ed ha previsto che il Ministero dei trasporti riferisse al Parlamento, con cadenza semestrale, in merito all'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo. Nel maggio 1998, l'I.R.I. ha collocato 27,6 milioni di azioni, pari al 18,4 per cento del capitale societario, presso investitori istituzionali italiani ed esteri.

La compatibilità con il libero mercato degli interventi pubblici di salvataggio e di ricapitalizzazione di Alitalia, a partire dal 1996, sono illustrate nel dossier "La questione Alitalia: profili comunitari" del Servizio affari internazionali del Senato della Repubblica, n. 1 del 5 maggio 2008. Per il 9 luglio 2008 è stata annunciata la sentenza della Corte di giustizia europea riguardante la predetta ricapitalizzazione per 2.750 miliardi di lire effettuata nel 1997.

Nel dicembre 2000, allo scopo di agevolare il processo di liquidazione dell'I.R.I., la partecipazione in Alitalia è stata nuovamente trasferita al Ministero del Tesoro. Al 31 marzo 2001 la quota detenuta dallo Stato in Alitalia ammontava al 53,1 per cento del capitale sociale.

Negli anni successivi Alitalia ha registrato un progressivo aggravio finanziario, nonché il continuo deteriorarsi del suo posizionamento di mercato. In tale contesto, l'articolo 9, comma 3 del D.L. 63/2002 ha autorizzato il Ministero dell'economia e finanze a sottoscrivere, nell'anno 2002, un nuovo aumento del capitale sociale, nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta alle erogazioni di somme per ricapitalizzazioni già autorizzate dall'articolo 1, comma 4 della legge 194/1998. L'operazione, effettuata nel corso del 2002, ha previsto un aumento di capitale fino a 1.432 milioni di euro, offerto in opzione ai soci, per la metà a servizio della sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione e per l'altra metà a servizio della conversione di obbligazioni convertibili in azioni.

Successivamente, a fronte della difficile situazione della Compagnia, prossima all'insolvenza finanziaria, il D.L. 159/2004 ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia, per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. La garanzia dello Stato era riferita specificamente ad un "prestito ponte" di 400 milioni di euro. Il 20 luglio 2004 la Commissione Europea ha autorizzato la concessione della garanzia. In tale occasione, la Commissione "ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane" - con lettera del 13 luglio 2004 indirizzata dal Ministro per le politiche comunitarie al Commissario europeo per i trasporti e l'energia - a ridurre, al massimo

entro dodici mesi dalla concessione della garanzia, la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza”. La Commissione ha inoltre preso atto dell’impegno delle autorità italiane ad adottare un piano di ristrutturazione della società che non comportasse alcun aiuto di Stato. La citata decisione della Commissione europea è stata adottata previa verifica della conformità delle misure recate dal decreto in oggetto agli orientamenti comunitari per gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi.

Con D.P.C.M. 3 febbraio 2005 è stata coerentemente disposta l’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia s.p.a., peraltro già contemplata dal DPEF relativo agli anni 2003- 2006. Il D.P.C.M. 3 febbraio 2005 è intervenuto sulla base della legge n. 474/1994 e sulla base della legge 481/1995. Secondo i criteri e le modalità indicati nel D.P.C.M. 3 febbraio 2005, l’alienazione avrebbe potuto includere la cessione diretta ovvero indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero ed essere effettuata - mediante il ricorso singolo o congiunto ad offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero cessione di diritti di opzione - anche in più fasi, salva, almeno nella prima fase, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze non inferiore al 30 per cento del capitale di Alitalia.

Nelle sedute del 7 e del 10 novembre 2005, il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha deliberato un ulteriore aumento di capitale a pagamento, per un importo complessivo fino a 1.006 milioni di euro, mediante emissione di 1.257.562.072 azioni ordinarie. A seguito della vendita, conclusa il 25 novembre 2005 ed in coerenza con gli impegni assunti con la Commissione Europea, il Ministero deteneva il 49,9 per cento del nuovo capitale sociale di Alitalia.

Nel dicembre 2006, il Governo ha approvato un atto di indirizzo per la riforma del settore del trasporto aereo ed ha annunciato la privatizzazione di Alitalia, in vista dello stabile risanamento e del rilancio della società. E’ stata prescelta, quale modalità di dismissione della quota azionaria (pari ad almeno il 30,1 per cento del capitale) la procedura competitiva a trattativa diretta.

Il 29 dicembre 2006 il Ministero azionista, mediante pubblico avviso, ha sollecitato le manifestazioni di interesse, indicando i requisiti necessari per partecipare alla procedura. Cinque soggetti sono stati ammessi alla fase successiva e nel termine del 16 aprile sono pervenute tre offerte preliminari, contenenti, fra l'altro, una proposta di piano industriale ed un'offerta non vincolante. Le offerte provenivano da Ap Holding (Air One), dalla cordata UBM-TPG-MatlinPatterson e dalla cordata Aeroflot-Mediobanca. Nessuno dei proponenti, nel prescritto termine, ha presentato offerte ed uno dopo l'altro, tutti si sono ritirati. Il 18 luglio 2007 il Ministero ha dichiarato chiusa la procedura.

Il fallimento della gara condotta direttamente dallo Stato ha avuto molteplici effetti. In primo luogo ha reso evidente che la procedura competitiva non era inadatta né ad attrarre i principali operatori europei del settore (Lufthansa, Air France-KLM) né ad

incoraggiare la presentazione di offerte vincolanti.

In secondo luogo, ha indotto il Consiglio di Amministrazione della società ad approvare, il 30 agosto 2007, le linee guida di un nuovo piano industriale, allo scopo di perseguire condizioni di sostenibilità e di continuità dell'attività aziendale nel breve-medio termine. Si tratta di un "piano di sopravvivenza/transizione" (secondo la definizione di cui al comunicato diramato dall'Alitalia il 30 agosto 2007) diretto a ridurre sensibilmente e rapidamente le perdite della società e l'erosione dei suoi mezzi propri, in attesa di decisioni definitive in ordine al futuro assetto proprietario ed industriale. A tal fine, contiene scelte strategiche di forte discontinuità come ad esempio quella di sospendere i voli con risultati economici fortemente negativi e senza prospettive di recupero a breve termine.

In terzo luogo, il 31 luglio 2007, il Ministero dell'economia ha sollecitato il nuovo vertice della società ad avviare un'ulteriore procedura competitiva, allo scopo di individuare tempestivamente soggetti - industriali e finanziari - in grado di promuovere il risanamento, lo sviluppo e il rilancio di Alitalia, disponibili ad acquisirne il controllo. Dei ventotto soggetti individuati, otto hanno espresso interesse e sei sono stati ammessi a proseguire le trattative: Aeroflot, Ap Holding, Air France-KLM, la cordata Baldassarre, Lufthansa, Texas Pacific Group. Il 6 dicembre 2007 sono pervenute ad Alitalia proposte non vincolanti di Air France-KLM e di Ap Holding. Il 21 dicembre 2007 il Consiglio di amministrazione di Alitalia ha comunicato di aver scelto all'unanimità Air France-KLM quale acquirente privilegiato, ritenendone la proposta particolarmente appropriata in vista della salvaguardia del complessivo patrimonio dell'azienda e del suo rapido e duraturo risanamento. Anche il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 dicembre 2008, si è espresso favorevolmente sulla trattativa in esclusiva con Air France-KLM e nella lettera del 23 gennaio 2008, indirizzata al presidente di Alitalia, ha rappresentato i profili di interesse generale che il Governo auspicava venissero considerati nell'ambito della trattativa, in quanto determinanti in vista della decisione definitiva. Il 14 marzo 2008 Air France-KLM ha presentato ad Alitalia un'offerta vincolante che il Consiglio di amministrazione ha accettato il 15 marzo 2008. Il 18 marzo, in una lettera inviata ad Alitalia, il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso l'impegno ad aderire per la totalità dei titoli detenuti alle previste offerte pubbliche di scambio e di acquisto. La lettera in questione ha soddisfatto la prima delle quattro condizioni cui Alitalia e Air France hanno subordinato l'efficacia del contratto stipulato il 15 marzo, insieme all'esplicito accordo con le organizzazioni sindacali, al superamento della causa intentata dalla SEA contro Alitalia, nonché alla concessione ad Alitalia, mediante decreto-legge, di una linea di credito per 300 milioni ed all'approvazione infine del nuovo Governo. Le trattative si sono interrotte il 2 aprile in seguito alla mancata adesione delle organizzazioni sindacali alle condizioni previste dal contratto stipulato il 15 marzo.

Il 21 aprile 2008 il gruppo Air France-KLM ha comunicato il ritiro della propria offerta del 14 marzo, non essendo state soddisfatte le condizioni preliminari cui era stata subordinata l'efficacia del contratto con Alitalia s.p.a.

Articolo 2

(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, è regolato come segue:

a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;

b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla

fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera *a*).

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: *a)* relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera *a*), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera *b*), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera *a*).

3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera *b*), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza,

esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo è approvato

L'**articolo 2 del decreto-legge** stabilisce le modalità procedurali da seguire per poter beneficiare del credito di imposta riservato alle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle "aree svantaggiate" del Mezzogiorno (c.d. *Visco-Sud*).

Con l'intervento in esame – analogo a quello recato, per i crediti di imposta allora vigenti, dall'articolo 5 (*Monitoraggio dei crediti di imposta*) del d.-l. n. 138 del 2002⁶ - si tende a evitare automatismi nella fruizione del credito di imposta, subordinandone il godimento al rispetto di vincoli procedurali e di massimali di risorse disponibili.

La previsione è finalizzata a garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di:

- 63,9 milioni di euro per l'anno 2008;
- 449,6 milioni di euro per l'anno 2009,
- 725 milioni di euro per l'anno 2010;
- 690 milioni di euro per l'anno 2011;
- 707 milioni di euro per l'anno 2012;
- 725 milioni di euro per l'anno 2013;
- 742 milioni di euro per l'anno 2014;
- 375 milioni di euro per l'anno 2015.

Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (c.d. Visco-Sud)

I commi da 271 a 279 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) hanno introdotto un regime agevolativo, nella forma del credito di imposta, per le imprese⁷ che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle "aree svantaggiate" del Mezzogiorno, sostituendo, con alcune differenze sostanziali e procedurali, la precedente disciplina, prevista dall'articolo 8

⁶ *Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002.

⁷ L'agevolazione è stata estesa agli imprenditori agricoli (art. 1, co. 1075, l. n. 296 del 2006) e al settore della pesca (art. 15, co. 1-bis, d. l. n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 127 del 2007).

della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che era scaduta il 31 dicembre 2006.

Le modalità per la corretta interpretazione ed applicazione della misura agevolativa in commento sono contenute nella Circolare dell'Agazia delle entrate 11 aprile 2008, n. 38/E (Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate), nella quale sono – tra l'altro – specificati i requisiti soggettivi ed oggetti per la fruizione del credito.

Le aree (comma 271)

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea⁹. Sono pertanto escluse talune aree del Centro-Nord.

La Commissione europea, con Decisione C(2007)5618 del 28 novembre 2007, ha approvato la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013¹⁰. L'allegato alla Carta reca l'indicazione analitica delle percentuali massime di investimento per le quali è fruibile il credito di imposta.

Gli investimenti (comma 273)

Sono considerate agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a*) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
- b*) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

⁸ Il citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.

⁹ Ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. *a*), TCE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune <<gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione>>; ai sensi della lettera *c*), possono considerarsi compatibili con il mercato comune <<gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse>>.

¹⁰ Reperibile al seguente indirizzo *internet*.:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Rispetto al precedente credito di imposta si riscontra una riduzione del novero dei beni agevolabili; in particolare, sono esclusi dalla nuova disciplina, probabilmente per finalità antielusive, gli immobili e i mezzi di trasporto.

Le agevolazioni (commi 271-272)

Per tali investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013¹¹, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*¹² né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Le esclusioni (comma 275)

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo¹³.

Misura e utilizzazione del credito d'imposta (commi 274 e 276-279)

Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

¹¹ Per quanto riguarda il periodo entro il quale devono essere effettuati gli investimenti, l'articolo 1, co. 284, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) aveva escluso il 2007 dal beneficio. Tale anno è stato successivamente riammesso dall'articolo 29, comma 10-bis, d.-l. n. 248 del 2007 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

¹² Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

¹³ L'articolo 15, comma 1-bis, del d.-l. n. 81 del 2007 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ha esteso il credito di imposta anche al settore – inizialmente escluso – della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Le norme specificano inoltre le modalità di determinazione del credito d'imposta, commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativamente alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l'agevolazione, nel solo periodo d'imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione.

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte su redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986).

Si prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in oggetto siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il 25 gennaio 2008 la Commissione europea ha approvato il credito di imposta in questione. Più precisamente, con la Decisione C(2008) 380, la Commissione ha autorizzato l'aiuto concesso a fronte di costi ammissibili appartenenti ad un progetto d'investimento iniziale avviati dopo il 1° gennaio 2007 ed entro il 31 dicembre 2013, in linea con l'efficacia della Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, approvata dalla Commissione il 28 novembre 2007, con efficacia dal 1° gennaio 2007.

A) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE per l'intero periodo 2007-2013¹⁴

CALABRIA (intero territorio regionale)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2010	40%	50%	60%
Dal 1/01/2011 al 31/12/2013	30%	40%	50%

CAMPANIA (intero territorio regionale)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2013	30%	40%	50%

PUGLIA (intero territorio regionale)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2013	30%	40%	50%

SICILIA (intero territorio regionale)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2013	30%	40%	50%

¹⁴ Le tabelle qui esposte sono tratte dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E dell'11 aprile 2008 (in materia di c.d. *Visco-Sud*) reperibile all'indirizzo *internet*: <http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eba3eb04cb455c2/Circ%2038E%2011042008.pdf>.

B) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE fino al 31/12/2010

BASILICATA (intero territorio regionale)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2010	30%	40%	50%
Dall'1/01/2011 al 31/12/2013*	20%	30%	40%

* Tale regione è ammessa agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 2011 la regione stessa sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c); tuttavia, qualora la revisione delle intensità di aiuto, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della Regione interessata sia sceso sotto il 75% della media UE-25, essa rimarrà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con gli stessi massimali d'aiuto previsti fino al 2010.

C) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE per l'intero periodo 2007 – 2013

ABRUZZO (solo nelle zone censuarie indicate*)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2013	15%	25%	35%

* Non è ammesso l'intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella *Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013*.

MOLISE (solo nelle zone censuarie indicate*)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2013	15%	25%	35%

* Non è ammesso l'intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella *Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013*.

SARDEGNA (solo nelle zone censuarie indicate*)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2010	25%	35%	45%
Dal 1/01/2011 al 31/12/2013*	15%	25%	35%
* Non è ammesso l'intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella <i>Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013</i> .			

D) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE per il periodo 2007 - 2008 (phasing-out)

ABRUZZO (solo nelle zone censuarie indicate*)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2008	10%	20%	30%
* Non è ammesso l'intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella <i>Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013</i> .			

MOLISE (solo nelle zone censuarie indicate*)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2008	10%	20%	30%
* Non è ammesso l'intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella <i>Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013</i> .			

Il **comma 1** prevede che:

a) relativamente ai progetti di investimento che – sulla base di atti o documenti aventi data certa – risultano già avviati prima della data di **entrata in vigore del presente decreto (3 giugno 2008)**, i soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare per via telematica all’Agenzia delle entrate un apposito formulario approvato dal Direttore della medesima Agenzia. L’inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta;

E’ specificato che l’inoltro del formulario debba avvenire, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di trenta giorni dalla data di attivazione della procedura descritta dal **comma 4 dell’articolo 1 in commento**.

In base al **comma 4** citato, il formulario deve essere approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro sette giorni dalla **data di entrata in vigore del presente decreto (ossia entro il 10 giugno 2008)**. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento, viene attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

Pertanto, il termine perentorio per l’invio, da parte dei potenziali beneficiari, del formulario all’Agenzia delle entrate dovrebbe cadere, al più tardi, il quarantesimo giorno successivo all’**entrata in vigore del decreto**.

b) per i progetti di investimento avviati a partire **dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3 giugno 2008)**, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica all’Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva rispetto a quello di cui alla **lettera a)**.

Sarebbe opportuno specificare se - anche per l’invio dei formulari relativi ai progetti di cui alla lettera b) - si applichino o meno termini di presentazione.

Ai sensi del **comma 2**, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti – che devono essere esaminati rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo – è tenuta a comunicare telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni riguardanti i progetti di investimento già avviati **prima della data di entrata in vigore del decreto-legge**, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria. La fruizione del credito di imposta è possibile nell’esercizio in corso oppure, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni riguardanti i progetti di investimento avviati **a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge**, la certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione, nonché, nei successivi trenta giorni, il nulla osta ai soli fini della copertura finanziaria per la fruizione del credito di imposta.

Ai sensi del **comma 3**, per il credito di imposta riguardante i progetti di investimento avviati a **partire dalla data di entrata in vigore del decreto (3**

giugno 2008), i soggetti interessati sono tenuti ad esporre nel formulario, in base alla pianificazione dell'investimento da essi scelta, l'importo delle spese agevolabili, che devono - a pena di decadenza dal beneficio - essere sostenute entro i due anni successivi all'anno di accoglimento della prenotazione.

In ogni caso, le spese agevolabili devono essere sostenute rispettando alcuni limiti di importo minimi pari, in progressione:

- al venti per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza;
- al sessanta per cento nell'anno successivo.

L'utilizzo del credito di imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese seguente al biennio successivo a quello di accoglimento della prenotazione.

In ogni caso, la fruizione della misura agevolativa è possibile nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al trenta per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la parte residua, nell'anno successivo.

La Decisione C(2008) 380 CE del 25 gennaio 2008 della Commissione europea, con cui è stata autorizzata la Visco-Sud, prevede (punto 54) che <<devono essere notificati alla Commissione tutti i piani intesi a modificare il presente regime di aiuti>>.

Sembrerebbe pertanto presumibile che l'operatività del nuovo meccanismo di fruizione del credito di imposta sia subordinata alla necessaria autorizzazione comunitaria.

Articolo 3

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, è fissato al 10 luglio 2008.

3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, entro il 30 settembre 2008.

4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per i quali i termini di

presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, entro il 30 settembre 2008.

5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, entro il 30 settembre 2008.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo il comma 140 è inserito il seguente:

«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:

- a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n.74, sono abrogati.
- b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.».

8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223,

L'articolo 3, commi da 1 a 6, reca la proroga, per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e degli intermediari abilitati, di alcune tipologie di dichiarazioni dei redditi.

La Relazione illustrativa del Governo rileva come tale differimento sia stato stabilito <<tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità, che hanno evidenziato come le novità introdotte in materia tributaria abbiano avuto un forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione>>.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che, per l'anno 2008, i CAF-dipendenti oppure i professionisti abilitati nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale possano effettuare, entro il 10 luglio 2008, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate attraverso il modello 730, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164¹⁵.

In base a quest'ultima disposizione, i possessori dei redditi di lavoro dipendente (comprensivi dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni a queste equiparati) e di alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

¹⁵ *Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241.*

I Centri di assistenza fiscale (CAF), istituiti dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991¹⁶, sono organismi che assolvono la funzione di assistenza per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi. La loro disciplina è integrata dal d.P.R. n. 395 del 1992¹⁷ e dal d.m. n. 494 del 1992¹⁸.

Dal 3 dicembre del 2005, i CAF hanno perso la posizione di monopolio nell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati: tale attività, infatti, è attualmente espletata anche dalle figure professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. *f-bis*), d.-l. n. 203 del 2005¹⁹.

La costituzione dei CAF è consentita, in presenza di determinati requisiti, ad associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e ad associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato.

Per i CAF, che svolgono la loro attività dietro autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista la costituzione in forma di società di capitali, mentre il loro oggetto sociale deve contemplare lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. I Centri sono tenuti a designare uno o più responsabili dell'assistenza fiscale, individuandoli tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti assunti anche con rapporto di lavoro subordinato.

L'attività di assistenza fiscale svolta dai CAF-dipendenti, nonché dai professionisti abilitati, è rilevante ai fini dell'ambito applicativo della disposizione in commento è quella indicata nell'articolo 34, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997²⁰, e pertanto consistente nella:

- verifica della conformità alla relativa documentazione dei dati esposti nelle dichiarazioni annuali dei redditi di soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

¹⁶ *Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.*

¹⁷ *Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

¹⁸ *Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

¹⁹ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.*

²⁰ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

- invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Si ricorda che il modello 730 è un modello per la dichiarazione dei redditi che possono presentare coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Possono presentare la dichiarazione sul modello 730 al proprio sostituto di imposta o al CAF i lavoratori dipendenti e i pensionati che, nell'anno precedente, abbiano posseduto:

- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 offre al contribuente diversi vantaggi:

- semplicità di compilazione;
- non richiede calcoli;
- permette di ottenere eventuali rimborsi in tempi rapidi.

Ne consegue che il termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati dei modelli 730 è prorogato dal 31 maggio (nel 2008 il termine era già stato prorogato *ipso iure* al 3 giugno, essendo il 31 maggio un sabato) al 10 luglio.

La proroga attiene al solo anno 2008 (dunque alla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno d'imposta 2007).

Restano fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 gennaio 2008 (*Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 2 e comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730*)²¹.

Secondo la Relazione illustrativa del Governo, ne consegue che – per le dichiarazioni relative ai sostituiti di imposta aventi domicilio fiscale, al 31 dicembre 2007, nelle province elencate nel punto 4.1. del provvedimento suddetto (vedi *infra*) - sussista l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 25 giugno 2008, il risultato finale delle dichiarazioni presentate attraverso il modello 730.

²¹ Tale provvedimento è disponibile sul sito http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/ebdbbc07eb876d9/2008_11203.pdf. Si ricorda che l'art. 1, co. 361, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto che, dal 1° gennaio 2008, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tenga luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 23 gennaio 2008 è stato adottato in attuazione dell’art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, il quale ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell’attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, introducendo, tra l’altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra CAF-dipendenti e sostituti di imposta.

Il citato regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi – mod. 730 – venga effettuato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.

Sulla base delle nuove disposizioni i Caf-dipendenti comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all’Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta. Il provvedimento definisce le modalità per una graduale attuazione delle disposizioni concernenti la revisione dei flussi informativi, individuando, a tal fine, un limitato numero di province per le quali si rendono applicabili le nuove disposizioni. L’introduzione di un nuovo flusso informativo, l’elevato numero di attori coinvolti, la mole dei dati trattati e la tempistica per l’effettuazione dei vari adempimenti richiede necessariamente una prima fase di attuazione, che consenta un graduale coinvolgimento dei sostituti d’imposta anche ai fini del monitoraggio delle eventuali criticità emerse nella fase di avvio, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il predetto provvedimento direttoriale dispone (al punto 1.1.) che – a partire dalle dichiarazioni mod. 730/2008, relative all’anno di imposta 2007 - i Caf-dipendenti comunichino in via telematica all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni 730 entro il 25 giugno di ciascun anno e quello delle dichiarazioni 730 integrative entro il successivo 10 novembre. Il risultato contabile, modello 730-4, è inviato dai Caf nello stesso “file” contenente i dati della dichiarazione modello 730.

E’ previsto (punto 4.1.) che - al fine di avviare con la necessaria gradualità le nuove modalità di scambio informativo tra i sostituti d’imposta ed i Caf - le disposizioni sull’invio telematico, per l’anno 2008, riguarderanno esclusivamente i sostituti d’imposta aventi domicilio fiscale, al 31 dicembre 2007, nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.

Per l’invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2008 ai sostituti d’imposta diversi da quelli di cui al punto 4.1, i CAF provvedono entro il 25 giugno 2008, e, per le dichiarazioni 730 integrative, entro il successivo 10 novembre, autonomamente e con i mezzi più idonei (punto 4.2.).

Per le medesime finalità di cui al punto 4.1, per l’anno 2008, i professionisti abilitati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale inviano i modelli 730-4 ai sostituti d’imposta, entro il 25 giugno 2008, e, per le dichiarazioni 730 integrative, entro il successivo 10 novembre, con le stesse modalità indicate al punto 4.2 (punto 4.3.).

Il **comma 2** proroga, per il solo anno 2008, dal 31 maggio (nel 2008 il termine era già stato prorogato *ipso iure* al 3 giugno, essendo il 31 maggio un sabato) al 10 luglio il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere, in via

telematica, all’Agenzia delle entrate la dichiarazione a mezzo del 770 semplificato.

Il sostituto di imposta è la persona fisica o giuridica che la normativa tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Si definisce “sostituto di imposta” – ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973²² – colui <<che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto>>.

Il sostituto è debitore del sostituito: ciò gli consente di effettuare la rivalsa tramite la ritenuta alla fonte. La rivalsa è obbligatoria, per cui il compenso spettante al sostituito dovrà essere decurtato e non gli potrà essere corrisposto per intero.

Il d.P.R. n. 435 del 2001²³ - nel modificare la disciplina relativa alle modalità di presentazione delle dichiarazioni – ha ampliato la categoria dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, ricomprendendovi non solo i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, ma anche gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, già obbligati alla comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria.

I modelli da utilizzare per assolvere l’obbligo informativo sono due:

- il modello di dichiarazione semplificata, mediante il quale i sostituti di imposta, diversi da quelli che hanno effettuato ritenute sui redditi da capitale, esauriscono i loro adempimenti, trasmettendo i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei redditi di lavoro autonomo da essi erogati (art. 4, co. 3-bis, d.P.R. n. 322 del 1998²⁴);

- il modello 770 ordinario, da presentarsi in aggiunta al modello semplificato, qualora i sostituti, oltre ai redditi di lavoro, abbiano corrisposto redditi di capitale (art. 4, co. 1, d.P.R. n. 322 del 1998).

La dichiarazione dei sostituti di imposta deve riguardare tutte le operazioni relative all’anno solare precedente e può essere trasmessa solo per via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica del modello 770 semplificato, il termine è fissato al 31 marzo. Per l’anno 2008, il termine era già stato prorogato al 31 maggio dal comma 217 dell’art. 1, l. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), come modificato dall’art. 37-bis, d.-l. n. 248 del 2007²⁵.

Il **comma 3** proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, da parte dei soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società).

²² Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

²³ Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

²⁴ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

²⁵ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

Con il d.P.R. n. 322 del 1998²⁶, è stata introdotta la c.d. dichiarazione unificata (UNICO), che consente di assolvere contemporaneamente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. Inoltre, in essa confluiscono anche i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (dovuti all'INPS o ad altri enti e casse di previdenza) e ai premi INAIL.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare tenuti ad effettuare almeno due dichiarazioni tra quelle dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, co. 52, della legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244 del 2007), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione IRAP non deve più essere presentata in forma unificata, ma va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

La presentazione della dichiarazione va effettuata direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998²⁷.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2-*bis*, nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma 2²⁸, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel (servizio telematico dell'Agenzia delle entrate)²⁹.

In base all'art. 3, co. 3, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria

²⁶ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

²⁷ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

²⁸ Ossia tra i soggetti tenuti, per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni, alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, tra i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, tra i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.

²⁹ Per quanto attiene alle modalità tecniche con cui avviene la trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i seguenti servizi telematici:

- *fisconline*, per i contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica;
- *entratel*, cui sono obbligati gli intermediari, le banche, Poste italiane Spa, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le amministrazioni dello Stato.

tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

In base all'articolo 73, co. 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR), sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES):

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

La dichiarazione dei soggetti IRES deve indicare, oltre a tutti gli elementi attivi e passivi utili alla determinazione degli imponibili, i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, nonché per l'effettuazione dei controlli e altri elementi. Anche i soggetti sottoposti ad IRES sono obbligati, pertanto, alla presentazione della dichiarazione unica. Solo i contribuenti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare o che devono presentare solo una delle dichiarazioni che confluiscono nella dichiarazione unica, dovranno continuare a presentare il modello 760.

Per quanto concerne i termini di presentazione, i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, esclusivamente in via telematica.

Il **comma 4** attiene alla presentazione delle dichiarazioni da parte di società di persone e soggetti equiparati: per la precisione, ci si riferisce alle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, redatte su modelli approvati nel 2008, in scadenza il 29 settembre 2008 o anteriormente.

Il termine per la presentazione in via telematica di tali dichiarazioni viene prorogato al 30 settembre 2008.

Ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di costituzione può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Le società di persone ed i soggetti equiparati devono presentare la dichiarazione – agli effetti dell'IRAP da essi dovuta e agli effetti dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai soci – nei termini fissati per la dichiarazione delle persone fisiche (v. *infra*).

La dichiarazione è unica e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione degli imponibili.

La presentazione della dichiarazione va effettuata direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998³⁰.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2-*bis*, nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma 2³¹, la presentazione in via telematica delle

³⁰ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

³¹ Ossia dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla

dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel (servizio telematico dell'Agenzia delle entrate)³².

In base all'art. 3, co. 3, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Il **comma 5** proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le persone fisiche sono tenute a presentare le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008.

Resta pertanto fermo il termine del 30 giugno entro il quale presentare la dichiarazione in forma cartacea, con inoltro tramite sportello bancario o postale.

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche va compilata su stampati conformi al modello di dichiarazione unica, approvato annualmente con provvedimento amministrativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le persone fisiche devono utilizzare il modello unificato: le persone fisiche non titolari di partita IVA compilano la sola parte di UNICO relativa alla dichiarazione dei redditi.

Le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione – purché ricorrano particolari condizioni – possono anche avvalersi dell'assistenza fiscale fornita loro dal sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), dai Centri di

presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.

³² Per quanto attiene alle modalità tecniche con cui avviene la trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i seguenti servizi telematici:

- *fisconline*, per i contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica;
- *entratel*, cui sono obbligati gli intermediari, le banche, Poste italiane Spa, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le amministrazioni dello Stato.

assistenza fiscale (CAF) o da professionisti abilitati. In tal caso, essi presentano il modello 730.

Ai sensi dell'articolo 2, co. 1, del d.P.R. n. 322 del 1998³³, le persone fisiche e le società di persone presentano la dichiarazione fiscale per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane Spa tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La presentazione della dichiarazione va effettuata direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998³⁴.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2-*bis*, nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma 2³⁵, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel (servizio telematico dell'Agenzia delle entrate)³⁶.

In base all'art. 3, co. 3, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

³³ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

³⁴ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

³⁵ Ossia dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.

³⁶ Per quanto attiene alle modalità tecniche con cui avviene la trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i seguenti servizi telematici:

- *fisconline*, per i contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica;
- *entratel*, cui sono obbligati gli intermediari, le banche, Poste italiane Spa, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le amministrazioni dello Stato.

Il **comma 6** stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), d. lgs. n. 446 del 1997³⁷, debbano presentare in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) entro il 30 settembre 2008 (anziché entro il 31 luglio).

Le amministrazioni pubbliche a cui ci si riferisce sono le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Si ricorda che, per ogni periodo di imposta, i soggetti passivi IRAP devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare i componenti del valore della produzione netta, anche se non ne consegue alcun debito di imposta (ai sensi dell'art. 19, co. 1, d. lgs. n. 446 del 1997³⁸).

Per gli organi dello Stato e per le amministrazioni pubbliche, la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti IRAP.

Il **comma 7** ha inserito nell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244 del 2007) il nuovo comma 140-*bis*, relativo ai rimborsi fiscali. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il testo a fronte delle modifiche introdotte alla normativa previgente.

Il comma 139 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all'imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel dettaglio, si dispone che - decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso - le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per tali crediti producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

³⁷ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

³⁸ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

In attuazione di tale previsione, è stato emanato il d.m. 13 marzo 2008 (*Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2008, n. 74.

Tale decreto prevede che - decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso - le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, per l'anno 2008, interessi giornalieri al tasso annuo del 4,41 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il comma 140 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare i suddetti interessi.

Nel dettaglio, si dispone che la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi sia effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

- a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
- b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

Il nuovo comma 140-*bis* dell'art. 1 della finanziaria 2008 stabilisce che – al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai due commi precedenti sopra illustrati e di accelerare l'erogazione dei rimborsi correnti – su proposta dell'Agenzia delle entrate una parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio venga trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tale nuovo capitolo sarà utilizzato per l'erogazione:

- a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
- b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.

La ragione di tale innovazione è spiegata nella Relazione illustrativa del Governo: si vuole evitare che siano privilegiati nella tempistica del rimborso i soli crediti, di importo anche rilevante, più lontani nel tempo, a scapito di rimborsi di minore entità e di più recente maturazione, dovuti ad un numero più elevato di soggetti, ampliando in tal modo i tempi di attesa.

Pertanto, con la novella in esame, si intende assicurare <<una costante erogazione dei rimborsi per gli anni per i quali non è maturato il decorso del termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 139 e 140 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 e procedendo progressivamente allo smaltimento dei rimborsi di maggiore anzianità>>.

Il **comma 8** abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. *decreto Bersani-Visco*)³⁹. Si veda il testo fronte delle disposizioni abrogate nella seconda parte del presente *dossier*. Tali commi concernono: la

³⁹ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

responsabilità solidale⁴⁰ tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi ad oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi⁴¹; la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti.

Conseguentemente, il **comma 8** in esame dispone altresì l'abrogazione del regolamento attuativo emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74⁴².

Riguardo alla materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, resta in vigore il comma 28 dell'articolo 35 citato. Tale comma sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sia tenuto il subappaltatore medesimo.

Vengono, invece, soppresse le norme, di cui ai suddetti commi da 29 a 31 dell'articolo 35, che ponevano, ai fini della sussistenza della responsabilità solidale, alcune condizioni o limiti.

In base al comma 29, l'appaltatore era liberato dalla responsabilità solidale se verificava – acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo – che gli adempimenti indicati al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore

Il comma 30 determinava il limite massimo dell'importo dovuto a titolo di responsabilità solidale nell'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il comma 31 stabiliva che gli atti che dovevano essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore fossero notificati, entro il medesimo termine, anche al responsabile in solido. Per l'individuazione dei competenti uffici degli enti impositori e previdenziali si faceva comunque riferimento alla sede del subappaltatore.

⁴⁰ Le obbligazioni solidali sono disciplinate dagli artt. 1292 e seguenti del codice civile. Nella solidarietà c.d. *passiva*, ogni debitore è obbligato ad eseguire la prestazione per intero e il suo adempimento libera tutti gli altri debitori.

⁴¹ In base all'articolo 1655 c.c., l'appalto è <<il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro>>.

⁴² *Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.*

Il predetto decreto disciplinava, fra l'altro, le comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto (art. 1), la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali (art. 2), la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (art. 4).

Il decreto sarebbe entrato in vigore il 16 giugno 2008.

Riguardo alla seconda materia, il presente **comma 8** sopprime le forme di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore poste dai commi 32 e 33 del citato art. 35.

Il comma 32 stabiliva che il committente, prima di pagare il corrispettivo spettante all'appaltatore, dovesse chiedere a quest'ultimo l'esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione – da parte dell'appaltatore stesso – degli adempimenti, indicati al comma 28 (vedi *supra*), connessi con le prestazioni di lavoro dipendente relative all'opera, alla fornitura o al servizio affidati.

Il comma 33 comminava una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5 mila a 200 mila euro, per l'inosservanza delle modalità di pagamento previste dal comma 32. Tale misura afflittiva era applicata soltanto nel caso che gli adempimenti di cui al comma 28 – connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati – non fossero stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Si stabiliva che – per l'applicazione della suddetta sanzione – venissero osservate le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

La competenza dell'ufficio preposto all'irrogazione della predetta sanzione era determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

Si dovrebbe ritenere che, in materia di responsabilità solidale tra committente - che sia anche imprenditore o datore di lavoro - e appaltatore (nonché eventuali subappaltatori), resti in vigore l'articolo 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003⁴³, e successive modificazioni.

In base a tale disposizione, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Si osserva, tuttavia, che il presente comma 8 abroga anche il comma 34 del citato art. 35, il quale, nell'ultimo periodo, faceva salvo, da un lato, il medesimo articolo 29, comma 2, del d. lgs. n. 276, e successive modificazioni, ed estendeva, dall'altro, la responsabilità solidale prevista da quest'ultima norma all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. *Si dovrebbe ritenere* che resti vigente la responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del d. lgs. n. 276, e successive modificazioni, ferma restando la soppressione dell'estensione della medesima alle suddette ritenute fiscali. *Appare opportuna una definizione più chiara di tali profili.*

Si ricorda, infine, che la restante parte del comma 34 (anch'essa oggetto di abrogazione) delimitava l'ambito applicativo delle due tipologie suddette di

⁴³ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30.

responsabilità solidale e demandava la definizione della disciplina di dettaglio ad un decreto ministeriale; come detto, in materia è intervenuto il regolamento di cui al d.m. n. 74 del 2008, anch'esso abrogato dal presente **comma 8** (v. *supra*).

Articolo 4, comma 1

(Proroga del termine di conferimento di incarichi dirigenziali nella struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n.244, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008.

Il **comma 1** proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244 del 2007) per il conferimento, nella struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, di incarichi di livello dirigenziale generale.

La proroga è motivata dalla necessità di consentire all'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane di cui al citato comma 359, tenuto conto che sono tuttora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per l'allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

Il comma 359 citato prevedeva che - al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica - nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze potessero essere conferiti, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti, in relazione al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Testo unico sul pubblico impiego*).

Ai sensi del citato articolo 19, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, per l'affidamento di incarichi di funzione dirigenziale (di cui ai commi da 1 a 5 della medesima disposizione: tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, tra cui gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) è previsto un limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

Il comma 359 dispone altresì che, ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dalla medesima disposizione, vengano soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

Le vigenti Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001) affermano (n.3, lettera a)) che va privilegiata la modifica testuale ("novella"), evitando modifiche implicite o indirette. Si consideri quindi l'opportunità di riformulare la disposizione in forma di novella all'articolo 1, comma 359, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

Articolo 4, comma 2

(Differimento dell'applicazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il **comma 2** prevede che alcune norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 81 è entrato in vigore il 15 maggio 2008 (ad eccezione delle disposizioni richiamate nell'art. 306, commi 2 e 3, del medesimo provvedimento).

*Dal momento che le norme oggetto del differimento al 1° gennaio 2009 figurano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, sembra opportuno chiarire gli eventuali effetti retroattivi del presente **comma 2**, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso.*

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81 oggetto del differimento sono l'art. 18, comma 1, lettera *r*), e l'art. 41, comma 3, lettera *a*); essi riguardano, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative a infortuni sul lavoro e le visite mediche.

L'art. 18, comma 1, lettera *r*), prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente⁴⁴, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA (in relazione alle rispettive competenze), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Si ricorda che, pur in presenza del differimento suddetto al 1° gennaio 2009, resta in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre

⁴⁴ Riguardo alle nozioni, ai fini in esame, di datore di lavoro e di dirigente, cfr. l'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *d*), del D.Lgs. n. 81.

giorni, ai sensi dell'art. 53 del testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni⁴⁵.

Per l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al summenzionato art. 18, comma 1, lettera *r*), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli altri infortuni rientranti negli obblighi in esame⁴⁶.

L'irrogazione della prima delle sanzioni suddette esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione del citato art. 53 del D.P.R. n. 1124, e successive modificazioni⁴⁷.

Come detto, l'altra norma oggetto del differimento di cui al presente **comma 2** è posta dall'art. 41, comma 3, lettera *a*), del D.Lgs. n. 81.

Tale lettera introduce il divieto di effettuazione di una visita medica "preassuntiva".

Si ricorda che, nell'ordinamento previgente, si era dibattuto circa la legittimità dello svolgimento di una visita medica preassuntiva, cioè precedente la stipulazione del contratto di lavoro.

Il citato art. 41 specifica che la visita medica preventiva (cioè, antecedente all'attività lavorativa) non può avere carattere preassuntivo; essa deve, quindi, svolgersi dopo la stipulazione del contratto.

Si osserva che il divieto di visita preassuntiva non rientra tra le norme per le quali il D.Lgs. n. 81 pone sanzioni.

Si ricorda che, nella disciplina previgente (di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), il sistema delle visite mediche, preventive e periodiche, concerneva solo le fattispecie lavorative rientranti, in base alle relative norme di legge, nel regime di sorveglianza sanitaria.

L'art. 41 del D.Lgs. n. 81 fa riferimento anche ai casi in cui la sorveglianza sanitaria sia prevista dalle norme dell'Unione europea o dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro⁴⁸, nonché ai casi in cui il lavoratore faccia richiesta dello svolgimento della sorveglianza sanitaria e la stessa domanda sia ritenuta dal medico competente⁴⁹ correlata ai rischi lavorativi. In modo corrispondente, il medesimo art. 41, per le fattispecie rientranti nel regime di sorveglianza sanitaria, oltre a prevedere visite mediche preventive e periodiche, contempla lo svolgimento di una visita medica

⁴⁵ Il D.P.R. n. 1124 reca il "testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 55, comma 4, lettere *i*) e *l*), del D.Lgs. n. 81.

⁴⁷ Tale norma di esclusione è posta dall'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 81. Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'art. 53 è stabilita dall'ottavo comma del medesimo art. 53 (i limiti minimi e massimi di essa corrispondono a 500.000 e a 3.000.000 di lire).

⁴⁸ Commissione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81.

⁴⁹ Riguardo alla nozione di medico competente, cfr. l'art. 2, comma 1, lettera *h*), del D.Lgs. n. 81.

su richiesta del lavoratore, qualora tale domanda sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa⁵⁰.

⁵⁰ L'art. 41 specifica che il regime di sorveglianza sanitaria comprende altresì lo svolgimento di visita medica in occasione del cambio della mansione o, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 4, comma 3

(Proroga di termine relativo alla fondazione "Il Vittoriale degli italiani")

3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».

Il **comma 3** in esame ha prorogato al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione dei regolamenti riguardanti la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani" di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008. Tali regolamenti devono essere emanati ai fini della razionalizzazione o soppressione di enti, tra cui figura la suddetta Fondazione. Per l'adozione dei provvedimenti, è previsto il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria. Il termine per l'emanazione dei provvedimenti relativi alla sola Fondazione "Il Vittoriale degli italiani" è quindi prorogato dal 28 giugno al 30 settembre 2008.

Occorre inoltre sottolineare che il comma 636, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008, introduce una norma "di chiusura", prevedendo che una serie di enti e organismi, elencati nell'allegato A alla finanziaria stessa, siano soppressi *ex lege* ove, alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti, non risultino oggetto di alcun intervento di razionalizzazione. L'elenco di cui all'Allegato A contempla un totale di 11 enti, tra cui figura appunto la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani". Le funzioni degli enti soppressi *ex lege* dovranno essere attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le procedure dettate dai commi dal 634 al 641 qui di seguito brevemente descritte – all'amministrazione con competenza "primaria" nella materia. Sempre con regolamento di delegificazione è previsto si disponga in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

La Fondazione "Il Vittoriale degli italiani" è stata istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254, che ne approvava lo statuto e prevedeva il contributo ordinario da parte dello Stato. Con decreto 12 maggio 2006 del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la Fondazione è stata ricompresa tra le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali") per il triennio 2006-2008, come già era avvenuto nei trienni precedenti a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina per l'erogazione dei contributi. Alla Fondazione viene assegnato un contributo annuale pari a 50.000 euro. La somma complessivamente stanziata dal decreto a favore delle 119 istituzioni culturali è pari a 8.151.462 euro per ogni anno.

Per quanto riguarda il tema della razionalizzazione e soppressione degli enti pubblici statali, si ricorda che i commi da 634 a 641 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 delineano una nuova procedura. Come i precedenti interventi in materia, le norme ivi dettate sono volte a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, a ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ad incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi. Il tema della razionalizzazione degli enti pubblici nazionali ha formato oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi. La disposizione qui ricordata ha un immediato precedente nell'art. 1, comma 482 e seguenti della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), che a sua volta ha disposto in materia apportando diverse modificazioni alla disciplina previgente, recata dall'art. 28 della legge finanziaria 2002 (Legge n. 448 del 2001).

Come sopra ricordato, il comma 634, articolo 2, della legge finanziaria 2008 autorizza, per le finalità sopra indicate, l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione ai quali è direttamente affidato il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali. La norma in esame limita pertanto il proprio ambito oggettivo all'area statale, mentre la finanziaria 2007 si riferiva in maniera più ampia a "enti ed organismi pubblici", nonché a "strutture amministrative pubbliche".

Si ricorda, in relazione all'ambito oggettivo dell'intervento, che l'art. 117, comma 2° lett. g), Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva con riguardo all'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali".

I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già dettato dall'art. 28 (e successive modificazioni) della legge finanziaria 2002 – su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Vengono quindi individuati i "principi e criteri direttivi" cui devono attenersi i regolamenti :

- (lett. a)) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
- (lett. b)) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi. Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia alle modalità previste dalla Legge n. 1404 del 1956 . Resta fermo quanto previsto dalla successiva lett. e) (v. *infra*) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall'art. 9, co. 1-bis, lett. c), del D.L. 63/2002 , a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle

finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi ;

- (lett. c)) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
- (lett. d)) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, nonché riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura non inferiore al 30 per cento ma compatibile con la funzionalità degli stessi;
- (lett. e)) limitazione della responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati all'attivo della singola liquidazione;
- (lett. f)) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;
- (lett. g)) trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all'amministrazione con "preminente competenza" nella materia.

Il comma 635 prevede che gli schemi di regolamento siano trasmessi al Parlamento perché sia acquisito il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione. Il parere deve essere reso dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi – con possibilità di una proroga di venti giorni – decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

A tale proposito si ricorda che la Commissione è stata istituita dalla legge di semplificazione 2005 (Legge n. 246 del 2005). È composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

La Commissione svolge un ruolo consultivo nel processo in corso di semplificazione legislativa, delineato dall'art. 14 della citata L. 246/2005.

Il comma in esame configura una non usuale fattispecie di silenzio-assenso di un organo parlamentare. Più frequente, nella legislazione vigente, appare la previsione che scaduto il termine per il parere l'atto possa essere adottato.

Il comma 636 introduce la norma di chiusura precedentemente ricordata sulla soppressione *ex lege* di enti su cui non vi è stato alcun intervento.

Il comma 637 prevede che con D.P.C.M., entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di razionalizzazione, si debba provvedere in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi per intervento del Governo. Il comma 638 prevede che sugli schemi di D.P.C.M. di cui sopra sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto. Scaduto il termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 639 stabilisce che sono irrilevanti a fini fiscali tutti gli atti connessi alle "operazioni di trasformazione".

Il comma 640 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, della previgente disciplina in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, di cui all'art. 28

della legge finanziaria 2002 (sulla quale, v. sopra). Sono però fatti salvi i commi 7, 9, 10 e 11 e i regolamenti già emanati ai sensi di quell'articolo:

- Il comma 7 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
- Il comma 9 stabilisce bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Il comma 10 stabilisce che l'esenzione fiscale degli atti di trasformazione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
- Il comma 11 stabilisce che gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

Il comma 641 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'attuazione delle disposizioni esaminate, nonché di quella di cui al successivo comma 642 (che prevede la liquidazione di convitti nazionali ed istituti pubblici di educazione femminile) deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto corrispondente a quello previsto in esito alle già menzionate misure di razionalizzazione degli enti e organismi pubblici recate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 482): miglioramento che, ai sensi dell'art. 1, co. 483, della stessa legge finanziaria, non può essere inferiore a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Nel caso di accertamento di minori economie, si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 621, lett. a), della legge finanziaria 2007.

Articolo 4, comma 4

(Rinvio dell'entrata in vigore di norme sulla limitazione alla guida di autoveicoli da parte di neopatentati)

4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «1° luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

L'articolo 4, comma 4 rinvia ulteriormente (dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della norma sulla limitazione alla guida di autoveicoli da parte dei neopatentati.

Il comma 4 modifica l'articolo 22 del decreto-legge 248/2007⁵¹ prorogando ulteriormente, dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009, il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 117/2007⁵², il quale sancisce che la limitazione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del Codice della strada, si applica ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007 e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il testo a fronte delle modifiche introdotte alla normativa previgente.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del nuovo Codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 117/2007, preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

Nella relazione governativa che accompagna il decreto-legge in esame, si riferisce che la norma potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.

⁵¹ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*

⁵² *Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Articolo 4, comma 5

(Proroga di termine in materia di contratti pubblici)

5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

Il **comma 5** in esame proroga al 1° gennaio 2009 il termine previsto dall'articolo 19, in materia di contratti pubblici, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", c.d. "milleproroghe") convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il testo a fronte delle modifiche introdotte alla normativa previgente.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 248 del 2007 prevedeva l'applicazione dell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), riferito agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Tale termine, oggetto della proroga al 1° gennaio 2009, coincideva con il 1° luglio 2008.

L'articolo 256 del codice dei contratti pubblici reca le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del medesimo provvedimento. Il comma 4, in particolare, precisa che il regolamento attuativo del codice (di cui all'articolo 5) elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento, facendo specifico riferimento alle disposizioni contenute in alcuni provvedimenti esplicitamente indicati. Tra queste, il citato comma 4 richiama gli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Tali disposizioni stabiliscono, in relazione ai creditori dell'esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all'esecutore di opere pubbliche.

In particolare, l'articolo 351, primo comma, prevede che ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sia concesso il sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera, nel qual caso l'articolo 353 stabilisce un ordine di priorità tra i crediti rispetto ai quali l'Amministrazione può annuire alla concessione di sequestri. Il sequestro è comunque possibile, a norma del secondo comma dell'articolo 351, rispetto alle somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

L'articolo 352 disciplina la comunicazione delle domande di sequestro dalla competente Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa.

L'articolo 354 reca una disposizione speciale per i creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere, facendo salvi i privilegi e i diritti che ad essi competono in base al codice civile e alla normativa in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica e, conseguentemente, la concessione di sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

L'articolo 355 prevede la competenza da parte dell'autorità che avrà ordinato un sequestro a decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata e la revoca del sequestro.

Si ricorda che il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici non risulta ancora pubblicato. Sullo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2007 si è espresso il Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 settembre 2007.

Attraverso l'articolo 19 oggetto della modifica in commento viene garantita l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate della legge n. 2248 del 1865, allegato F, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento e fino alla scadenza del termine per l'emanazione dei decreti correttivi del codice dei contratti pubblici.

Tale disposizione appare conseguente alle perplessità espresse dal Consiglio di Stato sull'articolo 164 dello schema di regolamento attuativo (che riproduce i richiamati articoli da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865), in ordine in particolare alla possibilità che "il regolamento (che ha natura di esecuzione e di attuazione) possa delegificare una materia (quella dei limiti ai diritti dei creditori), che attiene a diritti soggettivi e che finora era regolata da una fonte primaria che, per il principio di specialità, poteva derogare alle regole generali recate dal c.c. e dal c.p.c. in tema di sequestro e pignoramento di crediti". Secondo il Consiglio di Stato, quindi, "in assenza di norme che disciplinano, nel codice, la materia dei creditori dell'appaltatore, il regolamento non può introdurre alcuna disposizione sostitutiva degli articoli da 351 a 355, legge n. 2248 del 1865, non essendo un regolamento di delegificazione né essendo la materia indicata dall'art. 5 del codice tra quelle regolamentari".

Articolo 4, comma 6
(Proroga di termine relativo ad ARCUS S.p.A.)

6. Il termine di cui all'articolo 2, 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al
comma 407, primo periodo, della legge 31 dicembre 2008.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie per l'applicazione delle norme che consentono l'utilizzazione delle risorse stanziati per incentivare interventi a favore dei beni e attività, in relazione alla quota degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e il funzionamento della società ARCUS S.p.A.

La proroga, come si evince dalla relazione al disegno di legge di conversione, si rende necessaria in quanto l'*iter* del regolamento previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo della quota del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi sopra descritti, è prossimo alla conclusione (attualmente è al visto della Corte dei conti⁵³).

La relazione tecnica rileva che la disposizione non comporta oneri.

La disposizione appare redatta in forma tecnicamente impropria.

Si ricorda in particolare che le vigenti "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (circolari dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001) affermano (n. 3, lettera a) che va privilegiata la modifica testuale ("novella"), evitando modifiche implicite o indirette. Si consideri quindi l'opportunità di adottare la seguente riformulazione:

"Nell'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, quale sostituito dall'articolo 2, comma 407, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole '30 giugno 2008' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2008'".

Si ricorda che la società per azioni ARCUS S.p.A. è stata istituita dall'art. 2 della legge 291/2003⁵⁴ per il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo degli

⁵³ Sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi ha espresso, nell'adunanza del 14 aprile 2008, un parere favorevole con osservazioni (parere n. 4118/2007).

⁵⁴ L. 16 ottobre 2003, n. 291, *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.*

interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. L'articolo citato ha inoltre disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d'impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell' art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Nelle more dell'adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004⁵⁵, ha poi disposto (articolo 3) che con decreto interministeriale⁵⁶ fossero indicati i limiti di impegno sui quali effettuare il computo della quota del 3%. Il medesimo DL ha inoltre previsto l'adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione, da stipulare tra la ARCUS e i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità di realizzazione degli interventi e ha introdotto il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, originariamente affidati al Ministro per i beni e le attività culturali⁵⁷.

Tale disciplina transitoria è stata poi prorogata per il 2005 (art. 3, comma 1, del DL 7/2005⁵⁸), per il 2006 (art. 14 del DL 273/2005⁵⁹) per il 2007 (art. 2, comma 102, del DL 262/2006⁶⁰), indi per parte del 2008.

Infatti il comma 407 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha prorogato alcune disposizioni relative al funzionamento di Arcus spa, sostituendo il citato art. 2, comma 102, del DL 262/2006, che da ultimo aveva disciplinato la materia.

Più precisamente, esso dispone che il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 7/2005 continui ad applicarsi per tutto l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, mentre il comma 2 del medesimo articolo trovi applicazione anche per l'anno 2007. Tale proroga della disciplina transitoria sul funzionamento della società avrebbe trovato fondamento in relazione all'attesa emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 60, comma 4, della legge 289/2003⁶¹. Il comma 407 ha quindi esteso al 30 giugno 2008 la

⁵⁵ D.L. 22 marzo 2004, n. 72, *Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.

⁵⁶ Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

⁵⁷ La norma ha pertanto modificato in tal senso l'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

⁵⁸ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, *Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

⁵⁹ D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*, convertito, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

⁶⁰ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

⁶¹ L. 27 dicembre 2002, n. 289, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*.

disciplina transitoria (recata dall'art. 3, comma 1, del DL 7/2005) relativa alla quantificazione della quota utilizzabile da parte della società Arcus per la contrazione di mutui e alle modalità di funzionamento della società (proroga che l'art. 2, comma 102, del DL 262/2006 limitava al 2007); e ha inoltre confermato per il 2007 l'innalzamento dal 3% al 5% della percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da attribuire alla Arcus⁶².

Per completezza si ricorda che il comma 103 dell'articolo 2 del D.L. 262/2006 ha previsto che la localizzazione degli interventi di Arcus S.p.A., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli stessi siano effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità definite con decreto interministeriale. La norma ha affidato inoltre ad Arcus S.p.A. la prosecuzione delle opere per la realizzazione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) a Roma, utilizzando l'attuale stazione appaltante, autorizzando la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La tabella D della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha previsto un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione del museo.

⁶² Tale incremento era stato disposto per 2005 e il 2006 dall'art.3, comma 2, del DL 7/2005.

Articolo 4, comma 7
(*Differimento e proroga di termini*)

7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

Il **comma 7** dell'articolo 4 novella l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale") convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale norma prevede – tra l'altro – la dismissione, da parte delle società costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali, delle attività concernenti la prestazione di servizi a favore di enti diversi da quelli costituenti.

La novella estende a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 223 del 2006⁶³ il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività non consentite. Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il testo a fronte delle modifiche introdotte alla normativa previgente.

A tale proposito si ricorda che il termine previsto dal testo originario del decreto-legge era di 12 mesi (con scadenza quindi 4 luglio 2007), esteso a 24 (con scadenza 4 luglio 2008) dal comma 720 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

L'art. 13 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 è intitolato alla "riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza".

Il comma 1 dispone limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o anche misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali con le seguenti finalità:

- produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti;
- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Si chiarisce, inoltre, che per produzione di beni e servizi strumentali all'attività di regioni e di enti locali si intendono quelli "in funzione della loro attività", ad esclusione dei servizi pubblici locali.

⁶³ Il decreto-legge n. 223 del 2006 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006; ai sensi del suo art. 41, esso è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Tali società:

- debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; la norma richiede dunque che le società siano affidatarie di compiti solo da parte degli enti costituenti;

- non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; la norma è complementare a quella precedente, ma specifica l'ininfluenza della modalità di affidamento, se con gara o diretta: neppure la presenza di una gara legittima la società ad assumere servizi per conto di soggetti che non siano gli enti costituenti;

- non possono partecipare ad altre società o enti (sono escluse da tale divieto le società di intermediazione finanziaria, la cui attività istituzionale comprende anche l'assunzione di partecipazioni);

- sono ad oggetto sociale esclusivo.

Il comma 2 prevede appunto che le società in questione sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole disposte al comma 1 e sopra riportate. È il successivo comma 4 a sanzionare specificamente con la nullità i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni sopra descritte (di cui ai commi sia 1 che 2).

Inoltre, le società predette (comma 3):

- cessano entro 30 mesi, secondo la novella introdotta dalla norma in commento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite;

- in alternativa, cedono le attività non consentite a terzi ovvero le scorporano, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato entro 18 mesi. In caso di inadempienza dell'obbligo di cessione delle attività, i relativi contratti perdono efficacia allo scadere dei 12 mesi previsti sopra per la cessazione delle attività.

Il comma 4, come anticipato sopra, stabilisce la nullità dei contratti stipulati, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, in difformità di quanto ivi previsto. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto, ma le cui procedure di aggiudicazione sono state bandite prima. Resta, comunque, l'obbligo anche per questa ipotesi di cessione dell'attività come prescritto dal comma 3.

Articolo 4, comma 8

(Differimento dell'operatività dell'abrogazione di disposizioni in materia assicurativa)

8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

Il **comma 8** differisce di un anno (dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009) l'operatività dell'abrogazione delle disposizioni in materia assicurativa superate dall'entrata in vigore (1° gennaio 2006) del d. lgs. n. 209 del 2005 (*Codice delle assicurazioni private*). Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il testo a fronte della modifica introdotta alla normativa previgente.

La ragione del differimento dell'abrogazione consiste nella mancata emanazione dei regolamenti attuativi del medesimo Codice, a causa della fine anticipata della XV Legislatura.

Il differimento degli effetti abrogativi resta subordinato alla compatibilità della vecchia normativa rispetto al nuovo Codice.

Le disposizioni di cui è differita l'abrogazione sono elencate dettagliatamente nel comma 1 dell'articolo 354 del *Codice delle assicurazioni private*.

Articolo 4, comma 9

(Proroga di termine in materia universitaria e scolastica)

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

Il **comma 9** dispone il differimento all'anno accademico 2009-2010 dell'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21⁶⁴, concernenti, rispettivamente, la valorizzazione della qualità del percorso scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi universitari «a numero programmato» e le certificazioni dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici e nell'esame di Stato. A norma dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto n. 21, le disposizioni del medesimo decreto avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dall'anno accademico 2008-2009.

La norma, come rileva la relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, si rende necessaria e urgente in quanto l'applicazione degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008 a decorrere dal prossimo anno accademico, sostanzialmente già avviato con le preiscrizioni del mese di maggio, rischierebbe di creare, in assenza di adeguate e uniformi procedure di certificazione delle valutazioni dei percorsi scolastici, situazioni di disparità di trattamento tra gli studenti – non solo comunitari, ma anche tra quelli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia – che intendono partecipare alle prove d'esame previste per accedere ai corsi universitari a numero programmato e di minare la trasparenza delle procedure di accesso ai medesimi corsi.

La disposizione, limitandosi a posticipare di un anno le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'art. 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, recante valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1⁶⁵ della legge 2 agosto 1999, n. 264⁶⁶, prevede che:

⁶⁴ *Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.*

⁶⁵ Ai sensi del comma 1 del citato articolo 1, sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle

- il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari a numero programmato è di 105 punti;
- nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;

b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;

d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che i punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 siano individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264 del 1999, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 21 dispone che:

- le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, siano rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente;
- per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la

raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

⁶⁶ *Norme in materia di accessi ai corsi universitari.*

certificazione sia relativa soltanto a detto esame e venga rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.

Le certificazioni sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Si consideri l'opportunità di redigere le disposizioni in forma di novella al citato art. 6 del d.lgs. n. 21 del 2008, al quale aggiungere in fine le parole: ",ad eccezione degli articoli 4 e 5, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010."

TESTO A FRONTE

Articolo 3
(Disposizioni in materia fiscale)

Comma 7

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo vigente
139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1 , del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , come sostituito dall'articolo 1, comma 368 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.	139. <i>Identico</i>
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	140. <i>Identico</i>
	140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo vigente
	<p>delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:</p> <p>a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;</p> <p>b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.</p>

Articolo 3
(Disposizioni in materia fiscale)

Comma 8

<p>Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</p> <p><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale</i></p>	
Testo previgente	Testo vigente
(...)	(...)
<p>28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.</p>	<p>28. <i>Identico</i></p>
<p>29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</p> <p><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale</i></p>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio</p>	<i>Abrogato</i>

<p>Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</p> <p><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale</i></p>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.</p>	
<p>34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</p> <p><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo vigente</p>
<p>Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74	
<i>Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>Articolo 1. Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto</p> <p>1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.</p> <p>2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>Articolo 2. Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali</p> <p>1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi

Testo previgente	Testo vigente
<p>redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.</p> <p>2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.</p> <p>3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal</p>	

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi

Testo previgente	Testo vigente
<p>comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.</p> <p>4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.</p> <p>Articolo 3. Modello F24 riferito al singolo subappalto</p> <p>1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti</p>	

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi

Testo previgente	Testo vigente
<p>comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.</p> <p>2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.</p> <p>Articolo 4. Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi</p> <p>1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:</p> <p>a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:</p> <p>1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;</p>	

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74	
<i>Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;</p> <p>3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;</p> <p>b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.</p> <p>2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa al rilascio della documentazione di cui</p>	

Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi

Testo previgente	Testo vigente
<p>al comma 1.</p> <p>3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.</p> <p>4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.</p>	

Articolo 4
(Differimento e proroga di termini)

Comma 4

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 22 <i>Disposizioni in materia di limitazioni alla guida</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».	1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2009 ».

Articolo 4
(Differimento e proroga di termini)

Comma 5

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 19 <i>Contratti pubblici</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.	1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 .

Articolo 4

(Differimento e proroga di termini)

Comma 7

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

Testo previgente	Testo vigente
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.	2. <i>Identico</i>
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.	3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.	4. <i>Identico</i>

Articolo 4
(*Differimento e proroga di termini*)

Comma 8

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 354	
<i>Norme espressamente abrogate</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:</p> <p>il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;</p> <p>il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;</p> <p>il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;</p> <p>la legge 24 dicembre 1969, n. 990;</p> <p>il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;</p> <p>il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;</p> <p>la legge 7 febbraio 1979, n. 48;</p> <p>gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-<i>bis</i>, 6, 6-<i>bis</i>, 7, 7-<i>bis</i>, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;</p> <p>la legge 28 novembre 1984, n. 792;</p> <p>la legge 22 ottobre 1986, n. 742;</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 354	
<i>Norme espressamente abrogate</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>la legge 11 novembre 1986, n. 772;</p> <p>la legge 7 agosto 1990, n. 242;</p> <p>la legge 9 gennaio 1991, n. 20;</p> <p>il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;</p> <p>l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;</p> <p>la legge 17 febbraio 1992, n. 166;</p> <p>gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;</p> <p>il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;</p> <p>il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;</p> <p>l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;</p> <p>il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;</p> <p>il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;</p> <p>il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54,</p>	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 354	
<i>Norme espressamente abrogate</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>55 e 56;</p> <p>l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;</p> <p>il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;</p> <p>l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;</p> <p>il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;</p> <p>l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;</p> <p>il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;</p> <p>l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;</p> <p>il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;</p> <p>gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;</p> <p>l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;</p> <p>il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;</p> <p>il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;</p>	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 354	
<i>Norme espressamente abrogate</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;</p> <p>l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.</p>	
(...)	(...)
<p>4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.</p>	<p>4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.</p>
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

XV LEGISLATURA

- 254 Schede di lettura Atto del Governo n. 229 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»
- 255 Dossier Indicatori socio-economici territoriali: la Regione Lazio (2^a serie)

XVI LEGISLATURA

- 1 Dossier La legge elettorale per il Senato: la seconda applicazione - Edizione provvisoria
- 2 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 4 "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo"
- 3 Dossier I lavori della 6^a Commissione (Finanze e tesoro) nella XV Legislatura
- 4 Dossier Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVI legislatura
- 5 Dossier I lavori della 2^a Commissione (Giustizia) nella XV Legislatura
- 6 Scheda di lettura Disegno di legge A.S. n. 687 "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali"
- 7 Dossier Libano
- 8 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 585 Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- 9 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 692 "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
- 10 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 714 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".
Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".